

PIA INNOVAZIONE – Scheda di sintesi

È la prima modalità operativa della misura 2 del PON "Sviluppo imprenditoriale locale", finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative organiche e complete riferite ad un programma di "sviluppo precompetitivo" ed al conseguente programma di investimenti per la "industrializzazione dei risultati" nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nei territori obiettivo 1. Nell'ambito delle suddette iniziative possono essere concesse agevolazioni anche per spese di formazione del personale e può essere, inoltre, richiesta, dalle sole piccole e medie imprese (PMI), l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 266/97.

Prima di scendere nel dettaglio del PIA Innovazione bisogna definire alcuni concetti di base:

- Per Industrializzazione dei risultati s'intende quel programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92, strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal programma di sviluppo precompetitivo (si ricorda che sono ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92 programmi organici e funzionali relativi alla realizzazione di nuove unità produttive o ad ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni o trasferimenti di unità produttive esistenti).
- Per Attività Formative s'intende quel programma collegato all'iniziativa agevolata, per la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa beneficiaria occupato presso le unità produttive interessate dall'iniziativa stessa. Il programma deve essere riferito alle seguenti principali aree tematiche: tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, cooperazione filiera aziendale, introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi, miglioramento di prodotti e processi esistenti, innovazione tecnologica, logiche di processo e certificazione di qualità, tutela ambientale.

Soggetti beneficiari e attività ammissibili

Sono ammissibili le imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri

diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria.

Le attività economiche ammissibili sono quelle ritenute contestualmente ammissibili sia alle agevolazioni della legge 46/82 FIT, sia della legge 488/92 "settore industria". Per quest'ultima sono agevolabili le imprese identificate da sezioni o classi della classificazione ISTAT '91 così come di seguito illustrato:

SEZIONE C "Estrazione di minerali";

SEZIONE D "Attività manifatturiere";

SEZIONE E "Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, e acqua": limitatamente alle classi 40.10 (Produzione e distribuzione di energia elettrica) e 40.30 (Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda – compreso il teleriscaldamento);

SEZIONE F "Costruzioni" IMPRESE DI SERVIZI così come elencate nell'allegato 2 della Circolare 900315.

Con riferimento agli investimenti per l'industrializzazione, il programma deve riguardare un'unica unità produttiva dell'impresa beneficiaria localizzata in un'area ammissibile (ob.1), mentre per quanto riguarda il programma di sviluppo precompetitivo, esso può riguardare diverse unità produttive; in ogni caso, il programma di "sviluppo precompetitivo" è ammissibile a condizione che, rispetto al totale dei relativi costi agevolabili, detratti quelli relativi all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili, almeno il 75% sia riferito a costi sostenuti nell'ambito di unità produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1.

Spese ammissibili

a) *Sviluppo precompetitivo* (criteri vigenti per la legge 46/82 - FIT);

b) *Industrializzazione dei risultati* (criteri vigenti per la legge 488/92):

- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione lavori, per studi di fattibilità tecnico-economica-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute (complessivamente entro un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili; per le grandi imprese sono agevolabili solo le progettazioni ingegneristiche);
- acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche;

- opere murarie e assimilate; (relativamente alle opere murarie le commesse interne sono ammesse solo per le imprese di costruzioni);
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”; i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci o persone, ivi compresi quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti);
- programmi informatici (solo per PMI);
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese fino al 25% degli investimenti ammissibili).

c) *Attività formative:*

- costi dei docenti;
- spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione;
- spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle
- spese ammissibili per le attività formative;
- noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attività formative;
- costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al progetto di formazione, fino a un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili per le attività formative;
- costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per le attività formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale partecipante alle attività formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla formazione.

Il costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto tra il totale dei costi ammissibili per le attività formative ed il numero dei dipendenti destinatari della formazione, è fissato in 10.000 Euro. Tale limite è incrementato a 12.000 Euro nel caso di programmi di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne e di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali.

d) *Garanzia:*

l'importo del finanziamento bancario (determinato dall'esito dell'istruttoria bancaria) per il quale viene concessa la “prenotazione” di disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia è riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari

alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre fonti.

In generale tutte le spese sono ammissibili qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda.

Per i programmi di sviluppo precompetitivo, sono tuttavia ammissibili i costi sostenuti non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo se riferiti a studi di fattibilità, limitatamente alle voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how e licenze e nel limite massimo del 10% dei costi ammissibili dell'intero programma.

Tipologia di Finanziamento

A) *Sviluppo precompetitivo* (criteri vigenti per la legge 46/82 - FIT);

B) *Industrializzazione dei risultati* (criteri vigenti per la legge 488/92):

E' prevista la concessione di incentivi finanziari sotto forma di contributi in conto impianti (a fondo perduto) a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%.

L'importo massimo degli incentivi concedibili varia in relazione sia alla "localizzazione" dell'investimento, sia in rapporto alla "dimensione" (Piccola, Media o Grande) dell'impresa richiedente. Per rispondere alla normativa comunitaria in materia di "Aiuti di Stato" alle imprese, gli incentivi che verranno erogati sono già calcolati in maniera che il loro valore, espresso in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN), e/o Lordo (ESL) sia compreso nei limiti massimi fissati dalla Commissione U.E.

MISURE MASSIME DELLE AGEVOLAZIONI IN ESN E ESL

Territori	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Calabria	50% ESN + 15% ESL	50% ESN + 15% ESL	50% ESN
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	35% ESN + 15% ESL	35% ESN + 15% ESL	35% ESN

C) Attività formative

L'agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45% per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi per la formazione riconosciuti agevolabili; l'importo del contributo non può superare i 250.000 Euro.

D) Garanzia

L'agevolazione, riservata alle PMI che ne facciano richiesta nel Modulo di domanda, consiste in una "prenotazione" a valere sul Fondo di garanzia previsto dall'art. 15 della legge 266/97, gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A., per la copertura dell'eventuale finanziamento necessario di importo determinato a seguito dell'istruttoria.

L'ammontare dell'agevolazione relativa alla concessione della garanzia viene convenzionalmente stimato pari al 2% ESL delle spese ammissibili relative all'attività di industrializzazione.

Pertanto, ai fini del rispetto delle intensità di aiuto fissate dalla Commissione U.E., le agevolazioni concesse per gli investimenti relativi all'attività di industrializzazione sono ridotte del 2% ESL.

L'effettiva concessione della garanzia resta comunque subordinata all'istruttoria del Mediocredito Centrale S.p.A. secondo i criteri fissati dalla normativa di riferimento.

La durata complessiva dell'iniziativa agevolata non può superare i 48 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni (fatti salvi eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea).

Presentazione delle domande e istruttoria

Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni devono presentare la domanda, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle Attività Produttive, ad una delle Banche concessionarie convenzionate con il Ministero per lo svolgimento dell'istruttoria, ovvero ad uno degli istituti collaboratori (società di leasing convenzionate) qualora gli investimenti del programma di industrializzazione siano, anche solo parzialmente, da effettuare tramite leasing.

Le Banche concessionarie, accertata la regolarità e la completezza delle domande presentate, procedono all'attività istruttoria.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

- il piano finanziario per la copertura degli investimenti (i mezzi propri devono essere almeno pari al 25%, in valore nominale, dell'investimento per il programma di industrializzazione);
- l'ammissibilità delle spese e la loro congruità e pertinenza;
- la validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alla connessione tra il programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione;
- i dati che determinano il valore degli indicatori per la formazione delle graduatorie.

Ulteriori e specifici accertamenti sono previsti per il programma di sviluppo precompetitivo (apporto dell'impresa all'ideazione e svolgimento del programma, competenze tecniche, validità tecnologica, interesse industriale, ricaduta sul mercato di riferimento, addizionalità, per le grandi imprese, rispetto all'ordinaria attività di ricerca e sviluppo).

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta da ciascuna impresa nell'apposita graduatoria di merito, dalla prima all'ultima fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La graduatoria è stilata dal Ministero delle Attività Produttive entro il sessantesimo giorno dall'invio delle risultanze istruttorie da parte delle Banche concessionarie (previo parere del Comitato Tecnico istituito per la legge 46/82).

La posizione di ciascuna iniziativa in graduatoria è determinata dal punteggio ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

- 1) grado di "innovatività" dell'iniziativa (rapporto tra i costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e la somma di questi e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione);
- 2) "qualità" dell'incremento occupazionale (rapporto tra il numero di nuovi occupati "qualificati" assunti a seguito dell'iniziativa agevolata e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima);
- 3) indicatore di "attenzione alle tematiche ambientali" (adesione a sistemi di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO 14001)

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni dei tre indicatori:

- 1) pari al 5% nei casi in cui l'impresa beneficiaria si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) preveda di realizzare il programma di sviluppo precompetitivo anche attraverso l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca e Università (per un importo non inferiore al 30% dei costi del programma di sviluppo precompetitivo);
- b) si impegni a sottoscrivere accordi con Università per lo svolgimento di stage presso i propri stabilimenti
- c) sia stata valutata positivamente a seguito di intervento previsto dalla misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca;

2) pari al 10 % nel caso in cui il programma di sviluppo precompetitivo sia finalizzato a realizzare una "innovazione di prodotto".

Le due maggiorazioni sono cumulabili.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse sono rese disponibili dal Ministero ed erogate dalle banche concessionarie su richiesta delle imprese secondo le modalità di seguito illustrate.

A) *Sviluppo precompetitivo* (criteri di base vigenti per la legge 46/82 - FIT).

B) *Industrializzazione dei risultati* (criteri vigenti per la legge 488/92):

Le agevolazioni possono essere erogate in due o tre quote, annuali di pari importo, a seconda che la durata prevista del programma sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 24 mesi.

La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le quote sono erogate subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti e dietro richiesta dell'impresa beneficiaria.

L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa e delle connesse dichiarazioni. Dall'ultima quota, qualora, non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo della agevolazione, viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso.

C) *Attività formativa*

Le agevolazioni sono erogate in tre quote, la prima e la seconda pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le erogazioni avvengono a stato d'avanzamento e sono disposte dalla banca concessionaria, a seguito della verifica della documentazione prevista, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La prima quota può essere richiesta anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile. La richiesta dovrà essere presentata alla banca concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attività di formazione.

Anche la seconda quota può essere richiesta a titolo di anticipazione a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la documentazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative alla prima quota e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile. La terza quota viene erogata a conclusione della verifica della documentazione finale di spesa eseguita dalla banca concessionaria.

D) *Garanzia*

Con la concessione delle agevolazioni il Ministero comunica a Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i relativi importi stimati, a seguito dell'istruttoria bancaria, dei finanziamenti sui quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito Centrale accantona, a valere sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la concessione delle garanzie stimate. I soggetti finanziatori delle imprese beneficiarie, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria, possono avanzare la richiesta di ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza della prenotazione. L'effettiva concessione della garanzia è comunque deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo solo a seguito della richiesta del soggetto finanziatore e sulla base dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgerà secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente regolamento del Fondo. Il Mediocredito Centrale darà formale comunicazione alla banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero del mancato utilizzo.

Operatività

Il programma è attivo ed è reso operativo attraverso l'emanazione di bandi.